

« Le matrici dei foglietti, portanti le stesse indicazioni debbono essere conservate da ciascun mediatore, a norma del successivo articolo 49 ».

(È approvato).

Art. 39.

« Per i contratti a contanti aventi per oggetto i titoli e i valori indicati all'articolo 34 i banchieri e chiunque faccia abitualmente atti di commercio sui detti titoli o valori fanno constare delle compre e vendite da essi conchiuso coi privati mediante l'uso di libretti, a madre e figlia, portanti il bollo da centesimi 10 per ogni foglio. Questi libretti, numerati foglio per foglio, sono venduti ai detti banchieri e commercianti, dall'Amministrazione finanziaria o anche provveduti dall'industria privata e sottoposti al bollo straordinario.

« Ogni operazione è ridotta in iscritto con indicazioni della data e della sostanza del contratto.

« La parte-figlia del foglio è consegnata dal banchiere o commerciante all'altro contraente, il quale è obbligato a rimborsare l'importo della tassa ».

(È approvato).

Art. 40.

« Ciascuno dei foglietti di cui all'articolo 35 e ciascun foglio dei libretti di che negli articoli 36 e 39 non può servire che per un solo contratto.

« Come tale è considerato quello, che pur riguardando cose di specie diversa, riunisca i seguenti requisiti:

a) che sia intervenuto fra una sola parte venditrice e una sola parte compratrice;

b) che abbia un solo termine di consegna e un solo termine di pagamento;

c) che sia stato concluso nello stesso giorno ».

(È approvato).

Art. 41.

« Quando la consegna dei titoli e valori non segua immediatamente alla conclusione del contratto, varranno i regolamenti di Borsa; e, in mancanza, gli usi di Borsa per determinare, agli effetti della tassa, la qualifica del contratto.

« È da considerarsi come contratto nuovo agli effetti della tassa, ogni rinnovazione ed ogni proroga di contratti ».

(È approvato).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Eugenio Chiesa a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CHIESA EUGENIO. A nome della Commissione permanente dei trattati e del relatore onorevole Goglio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Proroga di termini per il riordinamento della materia delle importazioni e delle esportazioni temporanee ». (1260)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione sull'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tasse sui contratti di Borsa.

PRESIDENTE. Riprendendo la discussione sull'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tasse sui contratti di Borsa, passiamo all'esame dell'articolo 42:

Art. 42.

« La consegna dei foglietti bollati indicati nell'articolo 35, quando non segua al momento della conclusione del contratto deve effettuarsi non oltre il primo giorno non festivo posteriore alla conclusione del contratto stesso.

« La consegna all'ufficio postale, fatta colle norme che saranno stabilite nel regolamento, equivale alla consegna personale.

« Le lettere, i telegrammi e ogni altro scritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti, nei quali sieno stati usati i foglietti bollati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro, anche quando occorra di farne uso in via amministrativa o giudiziaria ».

(È approvato).

Art. 43.

« Quando uno dei contraenti si trova all'estero, la tassa dovuta sul contratto che si perfeziona in Italia, è corrisposta dal mediatore o contraente che risiede nel Regno, mediante l'uso dei foglietti bollati di cui all'articolo 35.

« Il contratto perfezionato all'estero, secondo le leggi del luogo, ha efficacia giuridica nel Regno, purchè venga sottoposto alle tasse stabilite dalla presente legge, quand'anche sia stato convenuto di risol-